Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica

Contributo sulla nuova questione sociale

a cura di

Domenico Garofalo, Michele Tiraboschi, Valeria Filì, Francesco Seghezzi

Volume II

Covid-19 e sostegno alle imprese e alle pubbliche amministrazioni

a cura di

Domenico Garofalo

ADAPT
LABOUR STUDIES
e-Book series
n. 90

ADAPT UNIVERSITY PRESS

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro

DIREZIONE

Domenico Garofalo (*direttore responsabile*)

COMITATO SCIENTIFICO

Marina Brollo
Laura Calafà
Guido Canavesi
Paola M.T. Caputi Jambrenghi
Daniela Caterino
Marco Esposito
Valeria Filì
Enrico Gragnoli
Paolo Gubitta
Vito Sandro Leccese
Valerio Maio
Enrica Morlicchio
Alberto Pizzoferrato
Simonetta Renga
Michele Tiraboschi
Anna Trojsi
Lucia Valente

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Laura Magni (*coordinatore di redazione*)
Maddalena Magni
Pietro Manzella (*revisore linguistico*)

ADAPT University Press
via Garibaldi, 7 – 24122 Bergamo
indirizzo internet ADAPT University Press
indirizzo e-mail: *aup@adapt.it*

I volumi pubblicati nella presente collana sono oggetto di ***double blind peer review***, secondo un procedimento standard concordato dalla Direzione della collana con il Comitato scientifico e con l'Editore, che ne conserva la relativa documentazione.

Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica
Contributo sulla nuova questione sociale

Volume I. **Covid-19 e rapporto di lavoro**
a cura di Valeria Filì

ISBN **978-88-31940-40-5** - Pubblicato il 18 dicembre 2020

Volume II. **Covid-19 e sostegno alle imprese e alle pubbliche amministrazioni**
a cura di Domenico Garofalo

ISBN **978-88-31940-41-2** - Pubblicato il 30 dicembre 2020

Volume III. **Covid-19 e sostegno al reddito**
a cura di Domenico Garofalo

ISBN **978-88-31940-42-9** - Pubblicato il 30 dicembre 2020

Volume IV. **Scuola, università e formazione a distanza**
a cura di Michele Tiraboschi, Francesco Seghezzi

ISBN **978-88-31940-43-6** - Pubblicato il 18 dicembre 2020

Volume V. **Le sfide per le relazioni industriali**
a cura di Michele Tiraboschi, Francesco Seghezzi

ISBN **978-88-31940-44-3** - Pubblicato il 18 dicembre 2020

© 2020 ADAPT University Press – Pubblicazione on-line della Collana ADAPT

Registrazione n. 1609, 11 novembre 2001, Tribunale di Modena

Volume II.

COVID-19 E SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

a cura di Domenico Garofalo

INDICE

Solidarietà e sostenibilità: il diritto del lavoro e della sicurezza sociale alla prova della pandemia da Covid-19 *di Domenico Garofalo, Michele Tiraboschi, Valeria Filì e Francesco Seghezzi* XV

Sezione I.
Il pubblico impiego nell'emergenza

Il reclutamento emergenziale del personale sanitario nella (e oltre la) emergenza pandemica *di Anna Zilli* 1

Il trattenimento in servizio del personale sanitario e l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie in deroga alle norme in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero *di Madia Rita Favia* 15

Le sorti delle procedure concorsuali *di Francesca Chietera* 36

Sezione II.
Sospensione dei licenziamenti, proroghe dei termini e norme processuali

I licenziamenti economici "impossibili" dal Secondo Dopoguerra al Covid-19 *di Federica Stamerra* 47

Gli effetti dell'emergenza epidemiologica sui termini in materia di lavoro, previdenza e fisco *di Alessandro Ventura* 88

Emergenza epidemiologica e processo civile *di Giovanna Ficarella* 116

Emergenza epidemiologica e processo penale *di Elisabetta Sartor* 157

Emergenza epidemiologica e processo amministrativo *di M.T. Paola Caputi Jambrenghi* 191

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza *di M.T. Paola Caputi Jambrenghi* 208

Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza Covid-19 *di M.T. Paola Caputi Jambrenghi* 215

Emergenza epidemiologica e processo contabile *di Luca Tegas* 231

Sezione III.
Il sostegno alle imprese

Covid-19 e diritto commerciale: misure emergenziali, provvedimenti strutturali e ricostruzione della visione dell'impresa in tempo di pandemia *di Daniela Caterino* 243

Il contratto di rete con causale di solidarietà: una norma inutile o meramente promozionale? *di Domenico Garofalo* 295

Il sostegno al settore agricolo sul versante occupazionale *di Stefano Caffio* 306

Il sostegno alle imprese e all'economia nella seconda ondata pandemica: il contributo a fondo perduto per le partite Iva *di Domenico Garofalo* 331

Gli incentivi all'occupazione "difensivi" nell'emergenza epidemiologica *di Domenico Garofalo* 345

Notizie sugli autori 360

Gli effetti dell'emergenza epidemiologica sui termini in materia di lavoro, previdenza e fisco

di Alessandro Ventura

Abstract – Il contributo passa in rassegna le misure introdotte dal d.l. n. 18/2020 "cura Italia" convertito dalla l. n. 27/2020 e dalla successiva legislazione di emergenza in materia di sospensione dei termini amministrativi, quale misura di sostegno alla liquidità di imprese e famiglie, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di adempimenti e versamenti fiscali, assicurativi e previdenziali.

Abstract – The essay focuses on the measures introduced by the Decree-Law No. 18/2020 (so-called "*cura Italia*") and the subsequent emergency legislation on the suspension of administrative terms, as a measure to support the liquidity of businesses and households, with particular regard to the provisions on tax, insurance and social security obligations and payments.

Sommario: 1. Premessa: la sospensione dei termini quale principale misura di sostegno alla liquidità delle imprese e delle famiglie. – 2. Misure in materia di adempimenti e versamenti tributari, previdenziali e per l'assicurazione contro gli infortuni. – 2.1. La rimessione in termini per i versamenti. – 2.2. La sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti tributari e previdenziali *ex* art. 61, decreto "cura Italia". – 2.3. La sospensione dei termini di versamento in favore delle imprese del settore florovivaistico. – 2.4. La sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e previdenziali *ex* art. 62, decreto "cura Italia". – 2.5. La sospensione dei versamenti tributari e contributivi nel decreto "liquidità". – 2.6. La sospensione dei termini di versamento in favore dei datori di lavoro domestico. – 2.7. La sospensione dei versamenti tributari e contributivi, per le imprese di Lampedusa e Linosa. – 2.8. Le nuove possibilità di rateizzazione dei versamenti sospesi. – 2.9. Le nuove sospensioni dei versamenti contributivi e tributari in scadenza il 16 novembre 2020 e il 16 dicembre 2020. – 3. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione. – 4. La verifica della regolarità contributiva rispetto alla sospensione dei termini degli atti amministrativi. – 5. Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini di presentazione delle domande di trattamenti previdenziali e assistenziali. – 5.1. Proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020. – 5.2. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. – 5.3. Proroga dei termini decadenziali in materia previdenziale. – 5.4. Sospensione dei termini in materia assistenziale.

1. Premessa: la sospensione dei termini quale principale misura di sostegno alla liquidità delle imprese e delle famiglie

Tra le prime misure utili ad attenuare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica, approntate nel pacchetto normativo d'urgenza emanato dal Governo, si rinviene un ampio articolato in materia di sospensione dei termini *latu sensu* amministra-

tivi. Si è offerto in tal modo alle imprese e alle famiglie un supporto finanziario con il differimento di numerosi versamenti fiscali e para-fiscali nonché la rimessione in termini o la proroga di quelli per avanzare le domande di riconoscimento di trattamenti previdenziali e assistenziali da parte di soggetti in stato di bisogno.

2. Misure in materia di adempimenti e versamenti tributari, previdenziali e per l'assicurazione contro gli infortuni

Tra tali strumenti va annoverata in primo luogo la sospensione dei termini per effettuare gli adempimenti e i versamenti tributari, assicurativi e previdenziali.
Il quadro complessivo non è di facile comprensione a causa della pluralità dei provvedimenti adottati e della differenziazione delle discipline in forza di criteri selettivi variegati che rende il beneficio a "geometria variabile".
Come si avrà modo di specificare nel prosieguo, si tratta di criteri diversificati di carattere temporale, geografico, soggettivo e quantitativo.
I primi interventi si registrano in ambito tributario con il d.m. 24 febbraio 2020 del Ministro dell'Economia e delle Finanze e in ambito previdenziale con il d.l. n. 9/2020. Tale decretazione è destinata ai contribuenti con residenza, sede legale o sede operativa in quella che era stata denominata "zona rossa" (a causa della iniziale propagazione del contagio), ovvero quella afferente i comuni di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 23 febbraio 2020 (1), nonché alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato (2).
Successivamente, l'estensione dell'emergenza epidemiologica in tutto il territorio nazionale ha portato a misure generalizzate di contenimento tramite decretazione del Presidente del Consiglio dei ministri, fino all'avvio della c.d. "fase due" di ripresa graduale del sistema produttivo e delle attività economiche e sociali a far data dal 4 maggio 2020 (3).
L'evoluzione del contesto emergenziale ha generato il d.l. n. 18/2020 (d'ora in avanti, anche decreto "cura Italia") che ha riscritto la disciplina in materia di sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali e assicurativo-previdenziali (4).

---

(1) Si tratta dei comuni della Regione Lombardia di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, nonché di quello della Regione Veneto di Vò.
(2) La prima disciplina sulla sospensione dei versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico alberghiero è contenuta nell'art. 8, d.l. n. 9/2020.
(3) Il riferimento è ai d.P.C.M. 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, nonché al d.P.C.M. 22 marzo 2020 che ha disposto la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche, i cui effetti sono stati prorogati fino al 14 aprile e poi, con qualche eccezione, fino al 3 maggio, in forza del d.P.C.M. 10 aprile 2020.
(4) Il decreto "cura Italia", pubblicato in *GU*, 17 marzo 2020, n. 70, ed entrato in vigore, *ex* art. 127, il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 17 marzo 2020, ha introdotto una serie di misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per complessivi 25 miliardi, aggiungendosi ai precedenti interventi confluiti nei d.l. n. 14/2020, n. 11/2020, n. 9/2020 e n. 6/2020. Il d.l. n. 18/2020 è stato convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, pubblicata in GU, 29 aprile

La regolamentazione è stata ulteriormente rimaneggiata, in sede di conversione con modificazioni del decreto, dalla l. n. 27/2020, che ha abrogato, tra gli altri, il d.l. n. 9/2020, nonché dal d.l. n. 23/2020 (d'ora in avanti, anche decreto "liquidità") (5) e dal d.l. n. 34/2020 (d'ora in avanti, anche decreto "rilancio") (6).

2.1. La rimessione in termini per i versamenti

L'aspettativa, generata dai *rumors* circolati nei giorni immediatamente precedenti l'emanazione del decreto "cura Italia", circa una possibile sospensione generalizzata dei versamenti contributivi conseguente al *lockdown* iniziato il 10 marzo 2020, ha indotto – *more solito* – molti contribuenti ad attendere la pubblicazione in gazzetta delle nuove misure a sostegno delle famiglie e delle imprese oltre i termini di scadenza per il versamento dei contributi previdenziali e delle tasse di competenza del mese di febbraio 2020, previsto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, tramite modello di pagamento unificato (modelli F24/I24).
L'emanazione del decreto "cura Italia", oltre la scadenza per il versamento dei contributi, ha spinto il Governo ad introdurre nel provvedimento una norma di rimessione in termini valevole per tutti i contribuenti. La norma, contenuta nell'art. 60, d.l. n. 18/2020, è l'unica a carattere generalizzato e dispone uno slittamento dei termini di pagamento di soli 4 giorni, prorogando dal 16 al 20 marzo tutti i versamenti da effettuarsi a favore delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
L'entità della proroga, davvero trascurabile, tradisce la vera *ratio* della norma, non improntata a un reale sostegno alla liquidità delle imprese. Infatti, nonostante le crescenti difficoltà del tessuto imprenditoriale, la scelta del legislatore è stata quella di condizionare il beneficio della sospensione degli adempimenti e dei versamenti a precisi criteri selettivi, limitandosi ad una mera rimessione in termini onde assicurare comunque allo Stato una provvista finanziaria, seppure temporalmente sfalsata. Tale impostazione è stata solo in parte corretta dall'art. 21 del decreto "liquidità" secondo cui i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 60 del decreto "cura Italia", sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020 (7).

2020, n. 110, suppl. ord. n. 16, ed entrata in vigore, *ex* art. 1, comma 4, della stessa legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia il 30 aprile.
(5) Pubblicato in *GU*, 8 aprile 2020, n. 94, ed entrato in vigore, *ex* art. 44 del decreto, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia il 9 aprile. Il d.l. n. 23/2020 è stato convertito, con modificazioni, dalla l. n. 40/2020, pubblicata in *GU*, 6 giugno 2020, n. 143, ed entrata in vigore, *ex* art. 1, comma 3, della stessa legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia il 7 giugno.
(6) Pubblicato in *GU*, 19 maggio 2020, n. 128, suppl. ord. n. 21, ed entrato in vigore, *ex* art. 266 del decreto, il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 19 maggio 2020.
(7) L'Inail, con circ. 18 maggio 2020, n. 21, § E, precisa che le richieste di pagamento presenti in GRA web con data scadenza 16 marzo 2020 sono differite al 16 aprile 2020, nei confronti di tutti i soggetti che non si siano avvalsi delle sospensioni degli adempimenti e/o dei versamenti previsti dalla legislazione di urgenza. L'Istituto assicurativo, inoltre, a seguito di una rilettura sistematica delle norme, a rettifica del precedente orientamento espresso nella circ. n. 11/2020, specifica che il dif-

Ovviamente chi aveva provveduto ad effettuare i versamenti nel brevissimo termine del 20 marzo 2020 non ha potuto beneficiare di tale più lunga rimessione in termini.
La portata generale della disciplina, oltre che sul piano soggettivo, si riflette anche su quello oggettivo. Come chiarito, infatti, dall'Agenzia delle entrate, i versamenti interessati dalla rimessione in termini sono quelli dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti, ivi inclusi quelli della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali ([8]), dell'imposta sugli intrattenimenti ([9]) e dell'Irap dovuta dalle aziende del servizio sanitario nazionale ([10]), con la conseguenza che il versamento di tali imposte si considera regolarmente effettuato se eseguito entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Nella circolare del 13 aprile 2020, n. 9/E, l'Agenzia delle entrate precisa che la rimessione in termini per i versamenti prevista dall'art. 60 del decreto "cura Italia" non è equiparabile ad una sospensione dei termini, con la conseguenza che non possono ritenersi prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159/2015.

2.2. La sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti tributari e previdenziali *ex* art. 61, decreto "cura Italia"

Il decreto "cura Italia" riscrive il calendario dei versamenti e degli adempimenti in scadenza a beneficio di un'ampia platea di soggetti obbligati. Come si è già detto, la disciplina in ragione della differenziazione secondo criteri variegati non consente una lettura sistematica ed un'agevole applicazione.
Approssimativamente, è possibile distinguere due regimi di aiuto, un primo, di maggior favore, predisposto per i contribuenti più colpiti dall'emergenza epidemiologica, che prevede la sospensione sia degli adempimenti sia dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (di cui all'art. 61, d.l. n. 18/2020 e s.m.i.). Il secondo regime, invece, sempre con specifico riferimento all'ambito assicurativo-previdenziale, prevede la sola sospensione dei versamenti (*ex* artt. 37, 62 e 78, d.l. n. 18/2020 e s.m.i.).
La misura relativa alla contestuale sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi è introdotta inizialmente dal d.l. n. 9/2020 (c.d. decreto "Coronavirus") limitatamente ai datori di lavoro con sede nei territori dei comuni della c.d. zona rossa (*ex* art. 5), per il periodo temporale intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, nonché alle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e *tour operator*, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, per il periodo compreso tra il 2 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 (*ex* art. 8) ([11]).

---

ferimento non si applica ai premi con scadenza 16 marzo 2020 per l'iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni domestici di cui alla l. n. 493/1999 (assicurazione casalinghe/i).
([8]) Cfr. circ. 3 aprile 2020, n. 8/E, § 1.1, e circ. 13 aprile 2020, n. 9/E, § 5.1.
([9]) Si veda la circ. n. 8/E/2020, § 1.14, e la circ. n. 9/E/2020, § 5.1.
([10]) Cfr. circ. n. 8/E/2020, § 1.22, e circ. n. 9/E/2020, § 5.1.
([11]) L'Inps ha fornito le indicazioni relative con la circ. 12 marzo 2020, n. 37.

In occasione dell'emanazione del decreto "cura Italia", il Governo ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della sospensione dei versamenti fiscali, previdenziali e assicurativi relativa al periodo tra il 2 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, tramite l'art. 61, comma 2, d.l. n. 18/2020, estendendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. *b*, del d.l. n. 9/2020, ad un elenco dettagliato di soggetti ([12]).

La l. n. 27/2020, che ha convertito, con modificazioni, il decreto "cura Italia", nell'abrogare il citato d.l. n. 9/2020, ha novellato il testo dell'art. 61, eliminando ogni riferimento alla decretazione abrogata e recependo nel suo tessuto normativo le richiamate disposizioni in materia di sospensione degli adempimenti e dei versamenti.

Alla luce delle modificazioni e integrazioni normative, possono beneficiare della disciplina vigente i soggetti, con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato, operanti nei settori elencati dal comma 2, art. 61, decreto "cura Italia":

a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e *tour operator*;
b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, *club* e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, *nightclub*, sale da gioco e biliardi;
d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e *pub*;
g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
l) aziende termali di cui alla l. n. 323/2020 e centri per il benessere fisico;
m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

([12]) Cfr. circ. Inps n. 52/2020.

q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite ([13]);
t) Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri regionali e delle province autonome che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del Codice di cui al d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

I soggetti elencati, maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono ammessi alla sospensione dei termini relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto nel solo mese di marzo 2020, nonché ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate dal 2 marzo fino al 30 aprile 2020 in qualità di sostituti d'imposta, (di cui rispettivamente agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600/1973).

L'Agenzia delle entrate, con la circ. n. 8/E/2020, ha fornito chiarimenti in ordine alla eventualità in cui un'impresa eserciti una pluralità di attività, non tutte annoverabili nell'elencazione di cui all'art. 61, comma 2, decreto "cura Italia". In considerazione del fine agevolativo, secondo l'Agenzia è possibile beneficiare della sospensione qualora le «attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi)». Nella stessa occasione l'Agenzia delle entrate ha altresì chiarito che la sospensione in esame si applica anche alle Amministrazioni locali ([14]).

Alla sospensione dei termini fiscali si affianca quella degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ([15]).

L'individuazione delle posizioni contributive interessate dalla sospensione è operata direttamente dall'Inps attraverso l'attribuzione di specifici codici di autorizzazione ([16]).

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell'art. 61, d.l. n. 18/2020, sono quelli con scadenza dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, fatta eccezione per le federazioni sportive nazionali,

---

([13]) Questa categoria di contribuenti è stata inserita nell'elencazione soltanto in sede di conversione in legge del decreto.

([14]) Per un approfondimento sulla sospensione dei termini fiscali, cfr. *Le misure fiscali dei decreti sull'emergenza da covid-19*, documento di ricerca della Fondazione nazionale dei commercialisti e del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

([15]) L'Inps, con la circ. 9 aprile 2020, n. 52, ha confermato che la sospensione dei termini in materia contributiva si applica sia alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, sia alla quota di contribuzione a carico dei dipendenti.

([16]) Con circ. Inps 9 aprile 2020, n. 52, e 28 maggio 2020, n. 64, è stata comunicata l'istituzione del codice di autorizzazione "7L", avente il significato di «Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61».

gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche alle quali è riconosciuto un periodo di sospensione prolungato dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020, ai sensi dell'art. 61, comma 5, del decreto cura Italia ([17]).

I soggetti facoltizzati possono beneficiare della sospensione dei termini per gli adempimenti, in ambito previdenziale, essenzialmente da riferirsi agli obblighi di denuncia mensile dei flussi contributivi e retributivi Uniemens nei confronti dell'Inps, che dal 1° gennaio 2010 sostituisce la denuncia Emens e DM10 ([18]). In proposito, l'Istituto previdenziale, in relazione ai periodi di paga di febbraio e marzo 2020 (interessati dalla sospensione) ha diramato tramite circolari esplicative le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens ([19]).

Per quanto riguarda, invece, gli adempimenti Inail la sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, si applica ai soggetti in elenco con posizione assicurativa territoriale attiva al 2 marzo 2020, che non abbiamo presentato a tale data la dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2019/2020. Interessa, inoltre, la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno 2019 ([20]) e/o l'invio della documentazione probante a sostegno della domanda di riduzione del tasso ([21]).

Per quanto concerne, invece, la sospensione dei versamenti, il sostegno alla liquidità dei datori di lavoro si concretizza, in ambito previdenziale, nel beneficio della sospensione del termine per il versamento dei contributi mensili da versare all'Inps, calcolati sulla retribuzione spettante al lavoratore, sia con riferimento alla quota a carico del datore di lavoro sia quella a carico dei lavoratori, indifferentemente se le

---

([17]) Agli organismi sportivi, il legislatore dedica una disposizione specifica, contenuta nel comma 5, art. 61, che già nella versione precedente alla conversione, prevedeva per tale categoria di beneficiari termini di miglior favore, concedendo un periodo di sospensione più lungo dal 2 marzo al 31 maggio 2020. L'estensione della sospensione contributiva fino al 30 giugno 2020 è avvenuta in forza dell'art. 127, comma 1, lett. *a*, n. 2, d.l. n. 34/2020.

([18]) L'implementazione dei flussi Uniemens ha consentito l'unificazione della denuncia mensile dei flussi contributivi e retributivi. Con la pubblicazione del mess. Inps 25 maggio 2009, n. 11903, è stato reso operativo il nuovo sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori. Il sistema ha dato ulteriore attuazione all'art. 44, l. n. 326/2003, che ha istituito la raccolta mensile dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi (mensilizzazione), ed ha rappresentato un'importante evoluzione del sistema in termini di semplificazione e di efficienza. Grazie ad esso, «si è passati da un sistema basato sulla "costruzione" a posteriori della posizione assicurativa da parte delle aziende (mod. O1/M, CUD e 770), ad un altro sistema, caratterizzato dalla trasmissione telematica di informazioni elementari presenti nelle procedure aziendali relative alle retribuzioni individuali, elaborate ed aggregate nel conto assicurativo direttamente dalle applicazioni INPS»; cfr. inoltre i mess. Inps 25 novembre, n. 27172, 27 novembre 2009, n. 27172, 5 febbraio 2010, n. 3872.

([19]) Cfr. circ. Inps 9 aprile 2020, n. 52, § 5.1, e circ. Inps 28 maggio 2020, n. 64, § 5.1, dove si chiarisce che le aziende interessate inseriranno nell'elemento del flusso Uniemens *DenunciaAziendale*, *AltrePartiteACredito*, *CausaleACredito* il codice già in uso "N967", avente il significato di «Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61». Alle aziende che abbiano già provveduto all'invio del flusso Uniemens relativo ai mesi in esame senza aver indicato il codice di sospensione così come previsto nella circolare, l'Istituto previdenziale chiede di provvedere entro 15 giorni all'invio dei flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del "tipo regolarizzazione".

([20]) Si veda l'art. 23 delle *Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi*, di cui al d.i. 27 febbraio 2019.

([21]) Cfr. circ. Inail 27 marzo 2020, n. 11.

trattenute siano state o meno operate dal datore "sostituto". Sotto quest'ultimo aspetto, le sollecitazioni degli organismi di rappresentanza dei commercialisti e dei consulenti del lavoro hanno evitato che venisse accreditata l'interpretazione formulata dall'Inps in relazione all'ormai abrogato d.l. n. 9/2020, lì dove aveva ritenuto che «il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento». Invero, tale opzione interpretativa trascura la portata della norma che ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi. Non si vede, infatti, come si possano sospendere gli adempimenti, intesi come l'insieme di operazioni finalizzate alla denuncia Uniemens, richiedendo al contempo l'effettuazione dei versamenti, seppure limitatamente alla quota a carico del lavoratore, che tali adempimenti presuppongono.
Inoltre, la tesi della sospensione di tutti i versamenti contributivi, a prescindere dall'avvenuta trattenuta della quota a carico del lavoratore, è avvalorata dalla sospensione dei termini di versamento, intesa come differimento dei tempi di una scadenza nelle cui more il datore di lavoro trattiene legittimamente i contributi in conto dipendente, in attesa del pagamento.
In altri termini, la sospensione riguarda gli obblighi di versamento, senza ulteriore specificazione, e non gli obblighi contributivi a carico del solo datore di lavoro. Una soluzione ermeneutica, quest'ultima, utile anche in relazione alla corretta interpretazione della sospensione dei versamenti contributivi di cui all'art. 62 del decreto "cura Italia", di cui si dirà in seguito.
La tesi ha trovato positivo riscontro nel messaggio 25 marzo 2020, n. 1373 con il quale l'Inps ha adeguato e precisato le indicazioni in materia, contenute nella circolare 12 marzo 2020, n. 37. Secondo l'Istituto, il *favor* nei confronti dei creditori di imposta, che informa tutto il decreto "cura Italia", induce a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, in sintonia con quanto affermato, con nota prot. 2839 del 20 marzo 2020, dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (22).
Ugualmente, sono considerati sospesi i versamenti al Fondo di Tesoreria delle quote di Tfr, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata alla quota di contribuzione a carico dei dipendenti (23).
Ancora, ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono sospesi i pagamenti relativi alle note di rettifica nonché quelli dei piani di rateazione concessi dall'istituto (rate delle dilazioni).
L'Istituto previdenziale ha chiarito, altresì, che la sospensione trova applicazione anche con riferimento alla decadenza prevista per il conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori, dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015, qualora il relativo termine scada durante il periodo di sospensione (24).
Oltre le posizioni contributive per lavoro dipendente, il beneficio della sospensione è riconosciuto anche per la contribuzione dei lavoratori autonomi iscritti alle Ge-

(22) Da ultimo cfr. circ. Inps 28 maggio 2020, n. 64, § 5.1.2.
(23) Si veda la circ. Inps 9 aprile 2020, n. 52.
(24) Così la circ. Inps n. 52/2020, § 1.1.

stioni speciali degli artigiani e dei commercianti nonché quella dei liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995. Per i primi (artigiani e commercianti) nel periodo di sospensione di cui all'art. 61 del decreto cura Italia, non essendo previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente, la sospensione opera solo per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'Istituto. Per i secondi (committenti in gestione separata) la sospensione opera altresì in relazione ai compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020 (per gli organismi sportivi committenti anche nel mese di aprile 2020), sia per gli obblighi di denuncia Uniemens che per il versamento della contribuzione dovuta ([25]).

Per quanto riguarda la sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria, l'Inail ha chiarito che, ad eccezione degli organismi sportivi, non sussistono pagamenti con scadenza legale predeterminata ricadente nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020, indicato dalla norma, in relazione alle categorie di soggetti elencati dall'art. 61, comma 2, d.l. n. 18/2020 ([26]). Invece, rientrano senz'altro nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni con scadenza ricadente nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (di cui all'art. 2, comma 11, d.l. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla l. n. 389/1989).

Sospesi, invece, già dal 23 febbraio (fino al 30 aprile 2020) i versamenti delle rate in scadenza per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni della "zona rossa" (individuati nell'allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.l. n. 9/2020) ([27]).

Le modalità di ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi sono disciplinate dall'art. 61, comma 4, d.l. n. 18/2020, che consente l'effettuazione dei pagamenti, alternativamente e senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 ([28]). Nell'eventualità in cui si fosse già proceduto prima dei suddetti termini, la norma non prevede la possibilità di rimborso di quanto già versato.

Secondo il testo novellato del comma 4, art. 61, il 16 settembre 2020 rappresenta anche la data di effettuazione degli adempimenti contributivi sospesi ([29]).

([25]) Ai sensi dell'art. 61, comma 5, d.l. n. 18/2020, per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera in modo esteso con riferimento agli adempimenti e ai versamenti con scadenza nel periodo compreso tra il 2 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, relativi ai compensi erogati nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020.

([26]) Si veda la circ. Inail 27 marzo 2020, n. 11, § C, con riferimento ai soggetti indicati dalla lett. *a*, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, alla lett. *r*.

([27]) Cfr. circ. Inail 11 marzo 2020, n. 7.

([28]) I termini per l'effettuazione dei versamenti erano stati inizialmente previsti entro il 31 maggio 2020 (termine coincidente con la domenica che sarebbe slittato al 1° giugno 2020) in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo. Le vigenti modalità di ripresa dei versamenti sono l'esito della modifica operata dal comma 1, lett. *a*, n. 1, dell'art. 127, decreto "rilancio".

([29]) Previsione inserita nel comma 4, ultimo periodo, dell'art. 61, decreto "cura Italia", ad opera dell'art. 127, comma 1, lett. *a*, n. 1, del decreto "rilancio".

Modalità e termini per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sono i medesimi anche per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, in relazione alla sospensione fino al 30 giugno 2020, concessa con specifica disposizione ai sensi del comma 5 dell'art. 61, decreto "cura Italia" (30).
Restano, infine, salve le disposizioni emanate in favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni inclusi nella c.d. "zona rossa", di cui all'art. 1, comma 3, del d.m. 24 febbraio 2020 (31). La norma stabilisce con riferimento alla generalità dei sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nei territori interessati, l'esonero dall'effettuazione delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 del d.P.R. n. 600/1973 per il periodo dal 21 febbraio al 31 marzo 2020 (32). Le ritenute non operate ai sensi di quest'ultima disposizione avrebbero dovuto essere versate, in un'unica soluzione, entro il mese di aprile 2020, ma in seguito alle modifiche apportate dal decreto "rilancio" al comma 4 dell'art. 61 del decreto "cura Italia" il termine è prorogato al 16 settembre 2020 (33). Entro tale termine i sostituti di imposta sono tenuti al versamento delle ritenute non operate, avendo facoltà di rateizzarle fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo (con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020) (34).

2.3. La sospensione dei termini di versamento in favore delle imprese del settore florovivaistico

L'art. 78, comma 2-*quinquiesdecies*, d.l. n. 18/2020, introdotto in sede di conversione nella l. n. 27/2020, prevede una specifica estensione soggettiva del regime di sospensione dei versamenti e degli adempimenti di cui all'art. 61, comma 1, del decreto "cura Italia" alle imprese del settore florovivaistico (35).
Per le imprese beneficiarie, però, la sospensione dei versamenti per ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria è differenziata, decorrendo dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

(30) L'originario termine, fissato al 31 maggio 2020, è stato così prorogato dall'art, 127, comma 1, lett. *a*, n. 2, del decreto "rilancio". Il termine per l'effettuazione dei versamenti sospesi, originariamente fissato al 30 giugno 2020 (in un'unica soluzione ovvero fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020), è stato così modificato dall'art. 127, comma 1, lett. *a*, n. 2, del decreto "rilancio".
(31) Il comma 3 dell'art. 61, decreto cura Italia, in sede di conversione, recepisce quanto già previsto dall'art. 8, comma 3, dell'abrogato d.l. n. 9/2020.
(32) L'art. 29, d.P.R. n. 600/1973, si riferisce alle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.
(33) Cfr. art. 127, comma 1, lett. *a*, n. 1, del citato decreto.
(34) Il comma 4 dell'art. 61, nel testo risultante a seguito della conversione in legge del decreto "cura Italia", fissava al 31 maggio 2020 il termine per l'effettuazione dei versamenti delle predette ritenute non operate, con possibilità di rateizzazione per un massimo di 5 rate mensili di pari importo (a decorrere dal mese di maggio 2020).
(35) L'individuazione delle imprese del settore florovivaistico è stata operata dall'Inps con l'allegato 1 alla circ. n. 64/2020.

sione (30 aprile 2020) fino al 15 luglio 2020 ([36]). Per quanto concerne, inoltre, i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto, sono sospesi quelli compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020.
La ripresa dei pagamenti dei suddetti importi è prevista, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Come da regola generale, la disposizione esclude il rimborso di quanto già eventualmente versato. Entro le medesime decorrenze previste per la ripresa dei versamenti sospesi, dovranno essere versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
Per quanto concerne il pagamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria Inail, sono da considerarsi sospesi gli importi delle rate mensili derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni, la seconda rata dell'autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 18 maggio 2020 per i soggetti titolari di PAT con polizza dipendenti e/o polizza artigiani (gestione Industria); i premi e accessori con scadenza 18 maggio e 16 giugno 2020 derivanti da denunce di iscrizione e variazione; i premi e accessori con scadenza 18 maggio e 16 giugno 2020, incluse le sanzioni civili per tardato pagamento, derivanti dai controlli d'ufficio (riclassificazioni, variazioni retributive, liquidazione di verbali ispettivi notificati prima dell'inizio della sospensione, revoca agevolazioni e simili) ([37]).

2.4. La sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e previdenziali *ex* art. 62, decreto "cura Italia"

Un diverso regime di sospensione dei versamenti è delineato dall'art. 62 del decreto "cura Italia". Una prima differenza con la disciplina dell'art. 61, già analizzata nel paragrafo che precede, si rinviene nella scelta dei criteri per la delimitazione del campo di applicazione.
Sotto il profilo soggettivo, il criterio selettivo prescelto è in via generale riferito al volume dei ricavi e dei compensi, non rilevando l'ambito categoriale delle attività economiche esercitate dal contribuente.
Nello specifico, i soggetti beneficiari sono gli esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 ([38]).

([36]) Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020.
([37]) In proposito si veda la circ. Inail 18 maggio 2020, n. 21. L'Istituto comunica che alla ripresa dei versamenti, le imprese florovivaistiche devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento 999200 per il pagamento in unica soluzione, il numero 999201 per il pagamento rateale.
([38]) La norma si riferisce all'entità dei ricavi e dei compensi conseguiti ai fini delle imposte sui redditi e non al volume d'affari IVA. Secondo quanto comunicato con circ. AE n. 8/E/2020, § 1.15, la soglia dei ricavi va determinata per ciascuna tipologia di soggetti tenendo conto delle proprie regole di

L'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 62, seppure ricalchi quello previsto in favore dei soggetti maggiormente colpiti dalla crisi epidemiologica, se ne discosta per alcune significative differenze.
Innanzitutto il periodo interessato dalla sospensione, più breve, è limitato all'arco temporale intercorrente tra l'8 e il 31 marzo 2020.
In secondo luogo, per quanto concerne gli adempimenti, la norma sospende soltanto quelli tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (39). Questo implica che, in ambito previdenziale e assicurativo, gli adempimenti in scadenza nei confronti degli enti preposti restano invariati.
Nell'individuare, inoltre, le tipologie di versamenti sospesi la norma richiama quelli da "autoliquidazione", in scadenza nel periodo considerato, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d'imposta; alle trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria (40).
In relazione a quest'ultimi valgano le considerazioni già espresse in relazione alla sospensione dei versamenti in forza dell'art. 61, d.l. n. 18/2020 (41). Si rende necessaria, però, un'unica precisazione in ordine all'utilizzo, nella formula di legge, del termine "autoliquidazione" in riferimento ai versamenti oggetto di sospensione. Con riferimento ai premi per l'assicurazione obbligatoria, l'Inail ha fornito un'interpretazione estensiva del testo reputando sospesi i premi assicurativi dovuti, indipendentemente dal fatto che il loro accertamento derivi o meno dall'autoliquidazione 2019/2020 (42).
Allo stesso modo, per quello che concerne la ripresa dei versamenti sospesi, la norma prescrive che siano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (43). Anche in questo caso, non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Inoltre, l'art. 62, comma 3, con esclusivo riferimento alla sospensione dei versamenti IVA in scadenza fra l'8 e il 31 marzo 2020, riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale, o sede operativa nel-

---

determinazione del reddito d'impresa, senza considerare eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il proprio punteggio di affidabilità fiscale ai fini degli ISA.
(39) Ai sensi del comma 6, art. 62, d.l. n. 18/2020, gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
(40) La sospensione non trova applicazione anche con riferimento alla decadenza prevista per il conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori, dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015.
(41) Cfr. circ. Inps 9 aprile 2020, n. 52.
(42) Cfr. circ. Inail n. 21/2020.
(43) I termini per l'effettuazione dei versamenti sospesi sono stati così modificati dal comma 1, lett. *b*, dell'art. 127, decreto "rilancio". Il testo originario della disposizione prevedeva che detti versamenti avrebbero dovuto essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che sarebbe slittato al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.

le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, il beneficio della sospensione in relazione al solo requisito geografico a prescindere dal proprio volume di ricavi o compensi (44).

Infine, l'art. 62, comma 7, ha introdotto una misura del tutto peculiare in favore dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto cura Italia (17 marzo 2020). La normativa attribuisce loro la facoltà di sospendere l'effettuazione delle ritenute d'acconto (di cui agli artt. 25 e 25-*bis* del d.P.R. n. 600/1973) sui ricavi o compensi percepiti dal 17 marzo fino al 31 marzo 2020 (45). Ai professionisti e agli imprenditori interessati dalla misura è, dunque, consentita la possibilità di percepire i ricavi e i compensi al lordo delle ritenute fiscali per il lasso temporale di riferimento, non subendo le ritenute d'acconto.

L'art. 19, d.l. n. 23/2020 ha abrogato il comma 7 dell'art. 62, al contempo, riproponendo la regolamentazione con estensione ai ricavi e ai compensi percepiti dal 17 marzo fino al 31 maggio 2020 e limitandola ai soggetti che non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (46).

I percipienti che abbiano incassato compensi al lordo della ritenuta sono tenuti, in forza delle predette disposizioni speciali, al versamento delle ritenute non operate entro il 30 settembre 2020, dall'art. 126, comma 2, d.l. n. 34/2020. Dovrà essere effettuato direttamente dai percipienti beneficiari, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione ovvero mediante rateazione degli importi in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (47).

---

(44) La Provincia di Brescia è inserita tra quelle ammesse al beneficio in sede di conversione in legge del decreto "cura Italia".

(45) Si tratta, come noto, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

(46) L'Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni operative con la circ. 3 aprile 2020, n. 8/E, § 1.13, a margine dell'abrogato art. 62, comma 7, decreto cura Italia, la cui validità è stata confermata con circ. n. 9/E/2020, § 3.1, anche in relazione all'art. 19 del decreto liquidità. L'Agenzia comunica che, «in tale ipotesi, i predetti soggetti omettono l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (analogica o elettronica). Nello specifico, laddove venga emessa una fattura elettronica, nella sezione "DettaglioLinee" non va valorizzata con SI la voce "Ritenuta" e, conseguentemente, non va compilato il blocco "DatiRitenuta"». Inoltre, «è necessario indicare nella "Causale" della fattura la dicitura "Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020" [*rectius*, ora: "… dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020"]».

(47) Il termine di scadenza originario è stato inizialmente prorogato dal 31 maggio 2020 al 31 luglio 2020 dall'art. 19, comma 1, del decreto "liquidità" e poi ulteriormente rettificato dal comma 2 dell'art. 126, decreto "rilancio".

2.5. La sospensione dei versamenti tributari e contributivi nel decreto "liquidità"

La complicazione del quadro economico e finanziario del tessuto imprenditoriale italiano per effetto dell'emergenza epidemiologica ha spinto il Governo a intervenire nuovamente in materia di sospensione dei versamenti tributari e assicurativo-previdenziali, emanando con il d.l. n. 23/2020 (c.d. "liquidità") una disciplina aggiuntiva e diversificata rispetto a quelle già introdotte con il decreto "cura Italia", così rendendo molto articolato il quadro regolativo.
Questa volta l'ambito oggettivo, di carattere tributario e previdenziale, non interessa gli adempimenti bensì i soli versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, relativi: alle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui, rispettivamente, agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600/1973) ([48]); alle trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto ([49]); ai contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria ([50]).
L'ambito soggettivo, invece, è definito attraverso un duplice campo di applicazione caratterizzato da limiti quantitativi, ai sensi del comma 1 e del comma 3, d.l. n. 23/2020.
Sono inclusi i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato per i quali, a prescindere dalla tipologia di attività esercitata, si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese precedente a quello oggetto di sospensione rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. La prima categoria riguarda i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto "liquidità"), una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (in tal caso, i termini di versamento sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020).
La seconda categoria, invece, annovera, i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto "liquidità" (9 aprile 2020), una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

([48]) Con la circ. n. 9/E/2020, § 2.1, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che con riferimento all'adottata sospensione dei controlli a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti previsti dall'art. 17-*bis*, d.lgs. n. 241/1997, sono validi i chiarimenti forniti con la circ. n. 8/E/2020, § 1.9, a margine delle sospensioni dei versamenti delle ritenute recate dagli artt. 61 e 62 del decreto "cura Italia".
([49]) I contribuenti che abbiano versato la prima rata del saldo IVA 2019 alla scadenza ordinaria del 16 marzo 2020, possono sospendere il versamento delle rate successive da eseguirsi nei mesi di aprile e maggio 2020, ricorrendo la condizione del calo del fatturato prevista dalla legge (cfr. circ. n. 9/E/2020, § 2.2.8).
([50]) La sospensione non trova applicazione anche con riferimento alla decadenza prevista per il conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori, dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015.

Ai fini del godimento del beneficio in questione, il rispetto dei limiti quantitativi deve essere verificato per ciascuna mensilità interessata dalla sospensione. Così, per i versamenti in scadenza il mese di aprile 2020, occorrerà comparare il fatturato o i corrispettivi del mese di marzo 2020 (rispetto al mese di marzo 2019), mentre per i versamenti in scadenza il mese di maggio 2020, occorrerà comparare il fatturato o i corrispettivi di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019) ([51]). Non è escluso, dunque, che il contribuente abbia diritto alla sospensione dei versamenti in uno soltanto dei mesi interessati dall'art. 18, d.l. n. 23/2020.

Per gli esercenti attività d'impresa, arti o professione che hanno intrapreso l'attività d'impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, l'art. 18, comma 5, decreto "liquidità", riconosce la sospensione dei medesimi versamenti, a prescindere dalla diminuzione del fatturato/corrispettivi, anche in considerazione della mancanza di termini di comparazione ([52]). Secondo tale disposizione, inoltre, la sospensione dei suddetti versamenti (ad eccezione di quelli relativi all'Iva), si applica anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa. In attesa dell'operatività del registro del terzo settore, la sospensione trova applicazione per tutti gli enti non commerciali che svolgono *prevalentemente* attività istituzionale di interesse generale (non in regime d'impresa) ([53]).

I versamenti di cui ai commi 1-4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lett. *a* dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Sulla scorta di quanto già previsto nel regime sospensivo del decreto "cura Italia", una parziale deroga ai predetti limiti è contenuta nel comma 6 dell'art. 18, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree particolarmente colpite dall'emergenza da Covid-19, corrispondenti alle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti ([54]). Questa categoria di destinatari viene ammessa al beneficio della sola sospensione dei versamenti IVA, anche qualora registri ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, purché il fatturato o i corrispettivi segnino una contrazione di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Il comma 8, dell'art. 18, d.l. n. 23/2020, fa salve le disposizioni più favorevoli emanate in forza del d.l. n. 9/2020 e con d.l. n. 18/2020, riferite alla sospensione dei

---

([51]) Per quanto concerne il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la sussistenza o meno della riduzione percentuale prevista dalla legge si rimanda ai chiarimenti divulgati dall'Agenzia dell'entrate con circ. n. 9/E del 2020.

([52]) Si veda la circ. AE n. 9/E/2020, § 2.1.

([53]) Cfr. circ. n. 9/E/2020, § 2.1.

([54]) Le Province di Alessandria e Asti sono state aggiunte in sede di conversione del decreto "liquidità".

versamenti contributivi per il mese di aprile 2020 già previsti per le imprese turistico-ricettive e agenzie di viaggio), per tutti i datori di lavoro della c.d. "zona rossa" nonché per i soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dalla crisi elencati nell'art. 61, comma 2, decreto "cura Italia". Del pari resta confermata la sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 prevista per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche.
Ai sensi del comma 7 dell'art. 18, decreto "liquidità", i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.
In ordine alla ripresa dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi è necessario che i beneficiari comunichino all'Inail di aver effettuato la sospensione dei pagamenti, specificando la disposizione che hanno applicato, al contempo, dichiarando il possesso dei requisiti di fruibilità del beneficio, attraverso un apposito servizio *online* sul portale web istituzionale ([55]). In quella stessa sede gli utenti dovranno comunicare le modalità prescelte di restituzione degli importi (in un'unica soluzione o tramite rateazione).

2.6. La sospensione dei termini di versamento in favore dei datori di lavoro domestico

Una specifica disciplina per i datori di lavoro domestico è dettata dall'art. 37, d.l. n. 18/2020, con riferimento alla sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020.
Risultano sospesi, dunque, i contributi per lavoro domestico relativo al primo trimestre 2020. Possono, altresì, essere oggetto di differimento i pagamenti relativi ai contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro a fronte di comunicazioni di assunzione, nei 30 giorni successivi all'accoglimento da parte dell'Istituto, o da effettuare in caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro 10 giorni dalla sua interruzione ([56]).
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi devono essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi e non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
La disposizione, infine, introduce una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. Di fatto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 è neutralizzato ai fini del computo dei cinque anni valevoli per la maturazione della prescrizione del diritto di credito dell'Istituto previdenziale ([57]).

([55]) Si veda la circ. Inail n. 18/2020, § K.
([56]) Cfr. circ. Inps 9 aprile 2020, n. 52, § 5.6.
([57]) Sul punto si veda la circ. Inps 28 maggio 2020, n. 64, § 10.

2.7. La sospensione dei versamenti tributari e contributivi, per le imprese di Lampedusa e Linosa

L'art. 1, comma 1, della l. 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (d'ora in avanti, anche decreto "agosto"), ha introdotto un'agevolazione speciale per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, in ragione delle maggiori difficoltà a cui sono sottoposti a causa della pressione dei flussi migratori. Questi potranno beneficiare della sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020.
I versamenti potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data, ferma restando la facoltà di avvalersi della rateazione introdotta dall'art. 97 del decreto "agosto", per il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli artt. 126 e 127 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, la cui disciplina è analizzata nel paragrafo seguente.

2.8. Le nuove possibilità di rateizzazione dei versamenti sospesi

La disciplina legale già analizzata, relativa alle diverse fattispecie di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, consente la ripresa dei versamenti in unica soluzione o mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020 ([58]).
L'art. 97 del d. l. 14 agosto 2020, n. 104 (d'ora in avanti, anche decreto "agosto"), introduce un'ulteriore possibilità di rateizzazione dei versamenti sospesi, basata su una differente modulazione dell'adempimento rateale.
In alternativa alla rateizzazione in quattro rate mensili di parti importo, i contribuenti potranno optare per un piano rateale più lungo, almeno per il 50% delle somme oggetto di sospensione.
Nello specifico i contribuenti possono versare l'importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il restante importo, pari al rimanente 50% delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 ([59]).
Come chiarito con il messaggio Inps 9 settembre 2020, n. 3274, l'ulteriore rateazione non è applicabile agli importi relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già concessi dall'Istituto in forza della disciplina legale previgente. Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ri-

[58] Cfr. msg. I.N.P.S. 20 luglio 2020, n. 2871 nel quale sono illustrate le modalità di effettuazione dei versamenti sospesi.
([59]) Cfr. messaggio Inps 9 settembre 2020, n. 3274.

caduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020.
Infine, la volontà di avvalersi della sospensione del versamento dei contributi e, contestualmente, della loro rateizzazione deve essere dichiarata tramite apposita istanza da trasmettere tramite il portale web istituzionale, secondo le indicazioni fornite dall'Inps nel msg. 20 luglio 2020, n. 287160. La scadenza dei termini per la trasmissione dell'istanza di sospensione del versamento dei contributi, utile anche ai fini dell'avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all'art. 97 del decreto "agosto", originariamente prevista per il 16 settembre 2020, è stata differita al 30 settembre e poi ulteriormente al termine ultimo del 30 ottobre 2020 ([61]).
Con riferimento al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione, alla luce del differimento dei termini di presentazione dell'istanza di rateazione, i contribuenti dovranno versare le prime due rate entro il 30 ottobre 2020 e le restanti due entro la fine dell'anno. Il 50% dell'importo oggetto di sospensione dovrà essere interamente corrisposto entro il 31 dicembre 2020, pena l'esclusione dal beneficio della rateizzazione del rimanente 50% fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. La prima rata, di versamento del secondo 50% delle somme oggetto di sospensione, dovrà essere saldata entro il 16 gennaio 2021.

2.9. Le nuove sospensioni dei versamenti contributivi e tributari in scadenza il 16 novembre 2020 e il 16 dicembre 2020

L'aggravamento del contesto emergenziale dell'ultimo trimestre del 2020 ha portato il Presidente del Consiglio dei ministri all'adozione di nuove misure restrittive, atte al contenimento della diffusione del virus Covid-19, differenziate per aree geografiche secondo livello di gravità ([62]).
Le ordinanze del Ministero della salute del 4 novembre 2020 e del 10 novembre 2020 hanno classificato in zona "rossa", connotata da massima gravità, le regioni Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Calabria, Provincia Autonoma di Bolzano, mentre hanno classificato in zona "arancione", ossia ad elevata gravità, le regioni Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria.
Contestualmente, il Governo ha emanato due provvedimenti normativi di urgenza, il cosiddetto Decreto "Ristori" e "Ristori bis", a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, per sostenere le imprese che stanno subendo una contrazione dell'attività produttiva a causa delle nuove restrizioni ([63]). Il pacchetto di provvedimenti di ur-

([60]) Le aziende con dipendenti, artigiani e commercianti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335, possono accedere al servizio nel sito internet dell'Istituto, al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica Covid-19".
([61]) Si veda messaggio Inps 14 settembre 2020, n. 3331.
([62]) Le misure per fronteggiare l'emergenza sono state adottate con i d.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
([63]) Il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (in *GU*, 28 ottobre 2020, n. 269), recante *Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*, è stato nominato decreto "Ristori", mentre il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (in *GU*, 9 novembre 2020, n. 279), rubricato *Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai*

genza per il "ristoro" in favore delle imprese è stato successivamente completato con l'emanazione dei decreti n. 154 del 23 novembre 2020 ("Ristori *ter*") e n. 154 del 30 novembre 2020 ("Ristori *quater*").
La legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha convertito in legge il decreto n. 137/2020 ("Ristori"), al contempo, abrogando i decreti n. 149, 154 e 157/2020 e assorbendone il contenuto.
Con gli artt. 13 e 13 *bis*, d. l. n. 137/2020, vengono predisposti specifici interventi per sostenere la liquidità di impresa, finalizzati alla sospensione dei versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali di competenza del mese di novembre 2020 (64).
La sospensione riguarda i contributi previdenziali obbligatori, compresa la quota a carico dei lavoratori, le quote di TFR destinate al fondo di tesoreria Inps nonché le rate delle dilazioni amministrative concesse dall'Istituto, ad eccezione della terza rata relativa al pagamento dei contributi soggetti a sospensione speciale "Covid-19" in forza dei precedenti interventi provvedimenti di urgenza, per i quali la scadenza resta immutata nel mese di novembre (65). L'art. 13 *bis*, comma 1, decreto "Ristori", esclude espressamente dall'ambito di applicazione del nuovo regime sospensivo i premi per l'assicurazione obbligatoria Inail, avuto riguardo alla scadenza della quarta rata dell'Autoliquidazione 2019/2020 cadente nel mese di novembre 2020.
Gli importi dei versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021. In alternativa, ai contribuenti è concessa la facoltà di rateizzare i debiti contributivi fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Il beneficio della sospensione ha un doppio ambito di applicazione. Il primo afferisce all'attività dei datori di lavoro operanti in tutto il territorio dello Stato a condizione che sia riconducibile in modo prevalente a uno dei codici ATECO elencati nell'allegato 1 del d.P.C.M. 24 ottobre 2020 (66).
Il secondo, invece, afferisce sia all'attività svolta sia all'ubicazione geografica della sede produttiva o operativa dei datori di lavoro. L'attività prevalente dei soggetti ammessi deve essere riferita a uno dei codici ATECO riportati nell'allegato 2 del decreto "Ristori", sostanzialmente inerente al settore del commercio al dettaglio. Per quanto riguarda le aree geografiche, le stesse devono essere caratterizzate da uno

---

lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato nominato decreto "Ristori-*bis*".

(64) L'art. 13 *bis*, d.l. n. 137/2020 è stato introdotto in sede di conversione in legge ed è la trasposizione della disciplina dapprima contenuta nell'art. 11, d. l. n. 149/2020.

(65) Il riferimento è alle rateizzazioni di cui agli artt. 126 e 127 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, ovvero all'art. 97 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, dei versamenti sospesi ai sensi dei d.l. 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, e n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, così come chiarito dalla circ. Inps n. 129 del 13 novembre 2020.

(66) Nelle more di un chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate, per l'individuazione dell'attività prevalente, in caso di impresa caratterizzata dall'esercizio di una pluralità di attività, afferenti a diversi codici ATECO, si ritiene che la prevalenza debba essere misurata in relazione all'entità dei ricavi conseguiti per ciascuna di esse.

scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, ovvero contrassegnate come "rosse" ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.M. 3 novembre 2020 ([67]).
Come chiarito dall'Istituto di previdenza alle posizioni contributive e alle aziende rientranti nel perimetro applicativo della norma sarà attribuito il codice di autorizzazione "4X" per il concreto godimento del beneficio. Contestualmente i datori di lavoro dovranno utilizzare il nuovo codice "N974" per la compilazione del flusso Uniemens relativo al periodo di paga ottobre 2020, relativo ai contributi in scadenza il 16 novembre 2020. La procedura di individuazione delle posizioni contributive e delle aziende beneficiarie da parte dell'Inps risulta tanto più delicata in considerazione del continuo mutamento del contesto epidemiologico e la relativa repentina oscillazione del livello di rischio delle aree geografiche.
Per quanto concerne, invece, la materia fiscale, l'art. 13 *ter* del decreto "Ristori" ha disposto la sospensione dei versamenti tributari per quattro categorie di beneficiari ([68]): i soggetti che esercitano attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del d.P.C.M. 3 novembre 2020, a prescindere dall'ubicazione geografica; le imprese esercenti l'attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zona "rossa" o "arancione"; i soggetti operanti nei settori economici riportati nell'allegato 2, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa esclusivamente in zona "rossa", le imprese esercenti attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa esclusivamente in zona "rossa".
I versamenti tributari oggetto di sospensione sono quelli relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.
Alla stregua di quanto previsto per la ripresa dei pagamenti in materia previdenziale, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Per quanto concerne, invece, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza il 16 dicembre 2020, il legislatore trasfonde nell'art. 13 *quater* del decreto "Ristori" una disciplina parzialmente diversa da quella prevista per il mese di novembre.
Sotto il profilo oggettivo, la sospensione riguarda:
a) i versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23, 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le trattenute operate in qualità di sostituti di imposta relative all'addizionale regionale e comunale;
b) i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
c) i versamenti dei contributi, questa volta, sia previdenziali sia assistenziali (compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore).

([67]) L'Inps, con circ. n. 129 del 13 novembre 2020, ha rettificato quanto precedentemente espresso dallo stesso Istituto, con circ. n. 128 del 12 novembre 2020, limitando il beneficio della sospensione ai soli datori di lavoro con sede produttiva o operativa nelle zone "rosse" e non anche nelle zone "arancioni".
([68]) L'art. 13 *ter*, d.l. n. 137/2020 è stato introdotto in sede di conversione in legge ed è la trasposizione della disciplina dapprima contenuta nell'art. 7, d. l. n. 149/2020 ("Ristori *bis*").

La normativa conferma, come già per il mese di novembre, l'esclusione della quarta rata (in scadenza a dicembre) dall'ambito applicativo relativa al pagamento dei contributi soggetti a sospensione speciale "Covid-19" in forza dei precedenti interventi provvedimenti di urgenza (cfr. nota 65).
Passando all'analisi dell'ambito applicativo soggettivo, il provvedimento normativo allarga notevolmente la platea dei soggetti potenzialmente destinatari, in via principale, statuendo un criterio selettivo di accesso al beneficio di tipo quantitativo. Sono ammessi «i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente». In assenza di ulteriori precisazioni, devono ritenersi ugualmente beneficiari della sospensione sia i datori di lavoro sia i committenti, rispettivamente con riferimento alla contribuzione previdenziale FLPD e alla Gestione separata.
Ai sensi dell'art. 13 *quater*, comma 2, d.l. "Ristori", sono annoverati nella platea dei destinatari quanti abbiano «intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019». L'ampiezza della formula di legge sembrerebbe derogare i requisiti concernente l'ammontare dei ricavi (50 milioni di euro di ricavi o compensi) oltre che quelli inerenti alla riduzione del fatturato. I chiarimenti diramati in proposito dall'INPS, però, sembrano limitare la deroga di cui al comma 2 alla sola verifica del requisito di diminuzione del fatturato ([69]).
L'accesso al beneficio per i soggetti individuati dal comma 3, art 13 *quater*, non è condizionato ad alcun criterio di misurazione quantitativa. La sospensione è riconosciuta direttamente ad alcune classi di contribuenti in base alla tipologia di attività esercitata. Sono annoverati: gli esercenti attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del d.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio dello Stato; i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni arancioni e rosse) ([70]); i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 alla legge di conversione n. 176/2020, essenzialmente afferenti il commercio e terziario, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni rosse).
Per procedere all'esatta individuazione delle aree secondo gravità occorrerà fare riferimento allo scenario definito dalle ordinanze del Ministero della Salute alla data del 26 novembre 2020.
Alla stessa stregua della sospensione contributiva del mese di novembre, anche per i versamenti sospesi nel mese di dicembre 2020 dovranno essere effettuati, senza san-

([69]) Cfr. circ. Inps n. 145 del 14 dicembre 2020, pt. 1.
([70]) Si tratta delle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano in zona di appartenenza "Rossa" nonché delle regioni Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria, in zona di competenza "Arancione".

zioni e interessi, alternativamente, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo con versamento della prima rata a partire dalla stessa rata.

3. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione

Il decreto cura Italia sospende, *ope legis* e senza la necessità di alcuna istanza da parte degli interessati, i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020 (71) derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione ai fini delle imposte sui redditi, Iva e Irap (art. 29, d.l. n. 78/2010) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (formati ai sensi dell'art. 30, d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122/2010) (72). Secondo quanto affermato dall'Inps, restano altresì sospese fino alla data del 31 agosto 2020 le attività di notifica delle diffide di cui all'art. 2, comma 1-*bis*, d.l. n. 463/1983 (73).
La disciplina si rinviene nell'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020, come da ultimo modificato dall'art. 154 del decreto "rilancio", che prescrive la ripresa dei versamenti entro il 30 settembre 2020 (il mese successivo al termine del periodo di sospensione).
Resta impregiudicata la possibilità di presentare istanza di dilazione relative alle somme delle cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8 marzo 2020-31 agosto 2020), con domanda da presentare entro il nuovo termine di versamento del 30 settembre 2020 (74). In proposito, l'Inps, pur confermando la sospensione fino alla data del 31 agosto 2020 dell'emissione degli avvisi di addebito, al fine di favorire eventuali richieste di regolarizzazione concede al contribuente la possibilità di richiedere comunque il trasferimento dei crediti contribuivi all'agente della riscossione a cura delle Strutture territoriali (75).
Sono, altresì, sospese fino al 31 agosto 2020 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
L'Agenzia delle entrate ha precisato che la sospensione dei termini di versamento relativi agli avvisi di accertamento esecutivi previsti dall'art. 29 del d.l. n. 78/2010 va riferita unicamente ai versamenti degli importi dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati, e quindi ai soli carichi affidati per i quali il contribuente si sia avvalso della modalità di pagamento dilazionato, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973 (76).
Secondo l'Agenzia delle entrate i termini dei versamenti dovuti a seguito della notifica di un avviso di accertamento esecutivo prima dell'affidamento in carico sono so-

(71) Termine finale così modificato dall'art. 154, comma 1, lett. *a*, del decreto "rilancio", rispetto al previgente termine del 31 maggio 2020.
(72) Ai sensi del comma 1 dell'art. 30, d.l. n. 78/2010, l'attività di riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps avviene mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
(73) Cfr. circ. Inps n. 52/2020, § 9.
(74) Cfr. *FAQ* dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, aggiornate al 30 aprile 2020.
(75) Si veda la circ. Inps n. 52/2020, § 9.
(76) Si veda la circ. 20 marzo 2020, n. 5/E.

spesi invece dal 9 marzo fino all'11 maggio 2020. Si tratta degli importi dovuti in sede di acquiescenza all'atto e in via provvisoria in caso di impugnazione che non sarebbero interessati dall'applicazione dell'art. 68, decreto "cura Italia". Per i predetti versamenti la sospensione è riferita al termine per la notifica del ricorso in primo grado, che risulta anch'esso sospeso fino all'11 maggio 2020 (77).
I versamenti relativi agli accertamenti con adesione già definiti, invece, non potranno beneficiare della sospensione prevista dall'art. 68, decreto cura Italia, qualora l'atto di adesione sia stato sottoscritto entro l'8 marzo 2020 (78).
Ai sensi dell'art. 68, comma 2, il regime di sospensione si applica anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'Unione Europea e della connessa Iva all'importazione (art. 9, commi 3-*bis*-3-*sexies*, d.l. n. 16/2012), alle ingiunzioni di cui al r.d. n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'art. 1, comma 792, l. n. 160/2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali (79).
Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nel territorio dei Comuni che per primi sono stati inclusi nella c.d. "zona rossa", il comma 2-*bis*, art. 68, aggiunto in sede di conversione in legge del decreto "cura Italia", detta misure in materia di sospensione analoghe a quelle dell'art. 2 dell'abrogato d.l. n. 9/2020 (80). Per tali destinatari i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 68 in commento decorrono anticipatamente dalla medesima data del 21 febbraio 2020 (81).

4. La verifica della regolarità contributiva rispetto alla sospensione dei termini degli atti amministrativi

Tra le misure emergenziali apprestate per contrastare la crisi, il Governo è intervenuto disponendo la sospensione dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza. L'art. 103, comma 3, d.l. n. 18/2020, regola gli effetti di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (di cui all'art. 15 del Testo Unico di cui al d.P.R. n. 380/2001) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
La norma, introdotta nel testo originario del decreto "cura Italia" è stata modificata in sede di conversione e ulteriormente rimaneggiata dal decreto "rilancio", ripetuti interventi che hanno prodotto incertezze negli operatori del diritto. Alla luce della

(77) Si veda il combinato disposto dell'art. 83, commi 2 e 21, del decreto "cura Italia" e dell'art. 36, comma 1, del decreto "liquidità".
(78) Cfr. circ. n. 8/E/2020, § 2.14.
(79) Si veda la risoluzione 17 aprile 2020, n. 3/DF.
(80) Abrogazione disposta dall'art. 1, comma 2, della legge di conversione del decreto "cura Italia", il quale ha tuttavia fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.
(81) Per una trattazione approfondita della disciplina si rimanda a *Le misure fiscali dei decreti sull'emergenza da covid-19*, cit.

sua formulazione vigente l'art. 103, comma 3, dispone la sospensione degli effetti degli atti amministrativi e la conservazione della loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ([82]).
Con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, l'Inps ha chiarito che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (nel prosieguo anche il "Durc") di cui all'art. 4 del d.l. n. 34/2014, è incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione ([83]).
In proposito occorre tenere presente che l'art. 1, commi 1175 e 1776, l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'obbligo dell'attestazione della regolarità contributiva anche per la fruizione dei benefici normativi e contributivi connessi al versamento della contribuzione per i lavoratori dipendenti. In attuazione di quest'ultima, l'Inps ha di fatto istituito una seconda tipologia di documento di regolarità contributiva, esclusivamente finalizzato alla fruizione dei benefici normativi e contributivi, il c.d. "Durc interno", richiesto in automatico dai datori di lavoro in relazione alla esposizione di codici contributivi relativi all'applicazione di sgravi contributivi nei flussi telematici Uniemens ([84]).
La proroga dei termini di validità del Durc comporta, concretamente, che i tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc *On Line* con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc *On Line* devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020 nell'ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc senza procedere ad una nuova interrogazione ([85]).
In sede di conversione in legge del decreto "rilancio", è stato soppresso il comma 1 dell'art. 81 che aveva introdotto una eccezione per il Durc alla regola generale in termini di conservazione degli effetti degli atti amministrativi dettata dall'art. 103, comma 2, del decreto "cura Italia". La soppressione recata dalla legge di conversione, l. n. 77/2020, dipana le incertezze sulla applicabilità al Durc della sospensione *ex* art. 103, decreto "cura Italia" (come modificata dal decreto "rilancio"), annoverandoli tra gli atti per i quali è stato disposto, in seguito alla l. n. 27/2020 di conversione

([82]) Il testo dell'art. 103, comma 3, d.l. n. 18/2020, è stato sostituito dalla legge di conversione del decreto "rilancio". Di seguito, si riporta il testo del comma 2 in vigore dal 17 marzo 2020: «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020»; ed il testo in vigore dal 30 aprile 2020 dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto "cura Italia": «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».
([83]) Il Durc è disciplinato dal d.m. 30 gennaio 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il MEF e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante *Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc)*, e dal d.m. 23 febbraio 2016, recante *Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)*, come comunicato dall'Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2020.
([84]) Per un approfondimento sulle nuove procedure e modalità operative del Durc interno cfr. mess. Inps 2 luglio 2018, n. 2648.
([85]) Si veda il mess. Inps 30 luglio 2020, n. 2998.

del decreto "cura Italia", l'ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.
Alla luce dell'attuale formulazione normativa, dunque, la validità del Durc è confermata per «i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza» ([86]).
Lo stato di emergenza da Covid-19 è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 per sei mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020 e, pertanto, fino al 31 luglio 2020. Con la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, lo stato di emergenza è stato poi prorogato fino al 15 ottobre 2020.
Come precisato nella nota Inail 3 agosto 2020, n. 9466, però, l'ulteriore proroga dello stato di emergenza non influisce sulla validità del Durc, in quanto, in forza dell'art. 1, comma 4, del d.l. n. 83/2020, «i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020».
Sul punto, l'Inail osserva che l'art. 103, comma 2, primo periodo, del decreto "cura Italia" «non è incluso nel predetto allegato e pertanto la proroga dello stato di emergenza non produce effetti sulla proroga del periodo di validità dei durc online».
Tutto questo considerato, la validità dei Durc online che riportano come "scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta prorogata *ope legis* fino al 29 ottobre 2020, e non fino al 13 gennaio 2021.
La speciale regolazione in ordine alla conservazione degli effetti del documento unico di regolarità contributiva, però, sconta alcune limitazioni in ordine alle esclusioni previste dall'art. 8, comma 10, del d.l. n. 76/2020, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*. Il provvedimento introduce un'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 103, comma 2, nell'ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto. Da questo consegue che per le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti permane, pertanto, l'obbligo di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al d.m. 30 gennaio 2015 ([87]).
Da ultimo, si osserva che nessuna modifica è stata, invece, prevista, in sede di conversione del decreto "rilancio", alla formula del comma 2 dell'art. 81, in ordine alla sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989, relativi all'obbligo posto in capo a tutte le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

([86]) Prima della modifica all'art. 103, comma 2, introdotta dal decreto "rilancio", l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2020 aveva avuto modo di precisare che il Durc è annoverabile tra i documenti di cui la norma dispone il prolungamento della validità (si veda il mess. Inps 25 marzo 2020, n. 1374).
([87]) Si veda anche la richiamata nota Inail n. 9466/2020.

5. Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini di presentazione delle domande di trattamenti previdenziali e assistenziali

5.1. Proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all'art. 8, l. n. 334/1968, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola (che, secondo la normativa vigente deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto) è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020, ai sensi dell'art. 32, decreto "cura Italia" ([88]).

5.2. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

L'art. 33 del decreto "cura Italia" allunga da 68 a 128 giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi nell'anno 2020. Per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Sono ampliati altresì di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore ([89]).
Con riguardo alle indennità NASpI e DIS-COLL la proroga dei termini è prevista per tutti gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. A fronte dell'ampliamento dei termini di presentazione, restano salvi gli ordinari termini di decorrenza delle prestazioni: dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno; dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno; dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.
Collateralmente, sono da reputarsi ugualmente prorogati anche i termini relativi agli obblighi di comunicazione all'Inps del reddito annuo presunto in caso di instaura-

([88]) Lo slittamento dei termini di presentazione non influisce sulle modalità di definizione delle domande già in uso, poiché la campagna di liquidazione avrà inizio, comunque, non appena saranno disponibili per la liquidazione i dati contributivi e retributivi derivanti dalle denunce aziendali (si veda la circ. Inps. n. 49/2020).
([89]) Le prime indicazioni in merito sono state fornite dall'Inps con mess. n. 1286/2020.

zione di un nuovo rapporto di lavoro in costanza di percezione del trattamento di disoccupazione (di cui agli artt. 9, commi 2 e 3, 10, comma 1, e 15, comma 12, d.lgs. n. 22/2015) ([90]).

5.3. Proroga dei termini decadenziali in materia previdenziale

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL sono sospesi di diritto (*ex* art. 34, decreto cura Italia).
L'Istituto previdenziale, con messaggio 20 maggio 2020, n. 2097, fornisce le istruzioni operative in ordine ai termini di decadenza relativi alle prestazioni assistenziali di invalidità civile, cecità civile, sordità *handicap* e disabilità. In conseguenza, «le visite medico legali di accertamento di invalidità civile restano sospese, con eccezione delle istanze presentate ai sensi della legge n. 80 del 2006 (malati oncologici) e di quelle recanti un quadro sanitario di provata gravità per le quali è possibile una definizione agli atti». Resta salva la decorrenza delle prestazioni economiche conseguente all'accertamento del requisito sanitario che decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Nella stessa sede l'Istituto comunica che le prestazioni di invalidità civile continueranno ad essere erogate ai titolari di permesso di soggiorno in scadenza, di cui sia stata prorogata la validità in applicazione dell'art. 103, comma 2-*quater*, d.l. n. 18/2020 (come modificato dalla legge di conversione, l. n. 27/2020). La predetta disposizione fa salva la validità dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi fino al 31 agosto 2020.

5.4. Sospensione dei termini in materia assistenziale

In aggiunta alle disposizioni valevoli generalmente in materia previdenziale e assistenziale introdotte dall'art. 34 del decreto "cura Italia", che sospende i termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste da produrre all'Inail per l'accesso alle prestazioni erogate dall'Istituto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il legislatore introduce un'ulteriore disposizione riferita specificamente alle prestazioni assistenziali all'art. 42, comma 1, d.l. n. 18/2020.
La norma, con decorrenza dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sospende i termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'Inail, i relativi termini di prescrizione, nonché i termini di revisione della rendita su domanda del titolare o su disposizione dell'Inail, che scadano nel periodo di sospensione ([91]). Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

([90]) In caso di decadenza della prestazione per violazione degli obblighi di comunicazione, l'Inps dispone il riesame delle domande d'ufficio qualora l'attività lavorativa per la quale è richiesta la comunicazione del reddito annuo presunto sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020 (cfr. circ. Inps. n. 49/2020).
([91]) Cfr. circ. Inail 3 aprile 2020, n. 13.

In via generale i termini di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni Inail, sono fissati in tre anni dal giorno dell'infortunio o della manifestazione della malattia professionale (ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. n. 1124/1965 e successive modifiche) ([92]).

([92]) Per le malattie professionali, nello specifico, il termine decorre dal primo giorno di completa astensione dal lavoro e, per quelle che non determinano astensione, dal momento in cui, secondo criteri di normale conoscibilità, il lavoratore abbia avuto cognizione di essere affetto da malattia di probabile origine professionale con danno indennizzabile ai sensi dell'art. 135 del citato d.P.R. n. 1124/1965, che sancisce la decorrenza per le malattie professionali. La normativa infortunistica prevede termini differenziati per eventi speciali, sul punto cfr. circ. Inail n. 13/2020.